



PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRELIMINARI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Funzioni del Consiglio
- Art. 3 – Convocazione e Presidenza della prima seduta del Consiglio
- Art. 4 – Computo dei termini
- Art. 5 – Criteri per la determinazione del numero legale

TITOLO II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLE SUE ARTICOLAZIONI

Capo I – Presidente del Consiglio

- Art. 6 – Elezione
- Art. 7 – Attribuzioni
- Art. 8 – Incompatibilità
- Art. 9 – Dimissioni e revoca
- Art. 10 – Ufficio di Presidenza
- Art. 11 – Dotazioni e risorse
- Art. 12 – Funzioni vicarie

Capo II – Consiglieri

- Art. 13 – Assunzione della carica di Consigliere
- Art. 14 – Perdita della carica di Consigliere
- Art. 15 – Prerogative e diritti
- Art. 16 – Doveri e responsabilità
- Art. 17 – Diritto di accesso e di informazione

Capo III – Gruppi consiliari

- Art. 18 – Composizione
- Art. 19 – Dichiarazione di appartenenza
- Art. 20 – Capigruppo
- Art. 21 – Conferenza dei Capigruppo
- Art. 22 – Dotazioni e risorse

Capo IV – Commissioni consiliari permanenti

- Art. 23 – Costituzione e composizione
- Art. 24 – Presidente e Vicepresidente
- Art. 25 – Segretario
- Art. 26 – Dimissioni, sostituzioni e avvicendamenti
- Art. 27 – Partecipazione alle sedute
- Art. 28 – Funzioni
- Art. 29 – Disciplina dei lavori

Capo V – Commissioni speciali, di garanzia e di controllo

- Art. 30 – Commissione di controllo e di garanzia
- Art. 31 – Commissioni speciali
- Art. 32 – Norma di rinvio

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Capo I – Organizzazione dei lavori e dell’ordine del giorno

- Art. 33 – Programmazione dei lavori
- Art. 34 – Calendario
- Art. 35 – Ordine del giorno
- Art. 36 – Comunicazioni e pubblicazioni
- Art. 37 – Deposito e consultazione degli atti

Capo II – Convocazioni

- Art. 38 – Competenza
- Art. 39 – Termini e modalità
- Art. 40 – Seconda convocazione

Capo III – Sedute

- Art. 41 – Sede
- Art. 42 – Bandiera e gonfalone
- Art. 43 – Partecipazione alle sedute di altri soggetti
- Art. 44 – Sedute pubbliche
- Art. 45 – Sedute segrete
- Art. 46 – Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti
- Art. 47 – Consiglio provinciale aperto e congiunto
- Art. 48 – Adempimenti della seduta d’insediamento
- Art. 49 – Validità delle sedute
- Art. 50 – Verifica del numero legale
- Art. 51 – Conclusione delle sedute
- Art. 52 – Ordine e polizia delle sedute

Capo IV – Discussione

- Art. 53 – Articolazione della discussione
- Art. 54 – Ordine dei lavori
- Art. 55 – Relazione illustrativa degli argomenti
- Art. 56 – Disciplina degli interventi
- Art. 57 – Fatto personale
- Art. 58 – Questioni pregiudiziali e sospensive

Capo V – Atti di indirizzo, di controllo e di informazione

- Art. 59 – Richieste di informazioni su fatti d’attualità
- Art. 60 – Mozioni d’ordine
- Art. 61 – Mozioni
- Art. 62 – Interrogazioni
- Art. 63 – Interpellanze
- Art. 64 – Disposizioni comuni a mozioni, interrogazioni e interpellanze

Capo VI – Procedimento deliberativo

- Art. 65 – Poteri di iniziativa
- Art. 66 – Istruttoria delle proposte
- Art. 67 – Esame delle proposte in Consiglio
- Art. 68 – Emendamenti e sotto-emendamenti alle proposte di deliberazione
- Art. 69 – Validità delle deliberazioni

Capo VII – Votazioni

- Art. 70 – Nomina degli scrutatori
- Art. 71 – Dichiarazioni di voto
- Art. 72 – Tipologie e procedure di voto
- Art. 73 – Voto limitato e voto separato
- Art. 74 – Computo e risultati della votazione
- Art. 75 – Modalità e ordine delle votazioni

Capo VIII – Verbalizzazione

- Art. 76 - Segretario delle sedute
- Art. 77 – Funzioni del segretario
- Art. 78 – Verbale delle adunanze

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 79 – Casi non disciplinati
- Art. 80 – Abrogazione di norme
- Art. 81 – Conservazione
- Art. 82 – Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'organo consiliare e delle sue articolazioni nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Art. 2

Divulgazione

1. Copia del regolamento è distribuita ai consiglieri in occasione della seduta di insediamento, unitamente allo statuto dell'Ente. Una copia del regolamento è posta nella sala consiliare, durante le sedute, a disposizione dei consiglieri, della stampa e del pubblico.

2. E' prevista la pubblicazione del regolamento sul sito internet della Provincia e l'adozione di ulteriori iniziative per garantirne idonea diffusione.

Art. 3

Sede

1. Il Consiglio si riunisce nella sala all'uopo destinata del Palazzo Sant'Agostino, sito in Via Roma, 104, sede della Provincia o, in occasioni particolari, in altri luoghi del territorio provinciale.

2. Qualora il Consiglio sia convocato presso una sede diversa da quella istituzionale, il Presidente ne dà comunicazione ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

3. La riunione consiliare in sede diversa può essere richiesta, qualora ricorrano esigenze particolari o eccezionali, dal Presidente della Provincia o da almeno un quinto dei Consiglieri provinciali assegnati.

4. La richiesta di cui al comma 3 è immediatamente vincolante ed obbliga il Presidente del Consiglio, non appena gli viene notificata, a convocare la riunione nella sede designata, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art. 4

Bandiera e gonfalone

1. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno dell'edificio ove si svolgono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea per tutto il tempo in cui si tiene la seduta.

2. Nella sede in cui si riunisce il Consiglio deve essere esposto il gonfalone della Provincia.

Art. 5

Convocazione, presidenza e adempimenti della prima seduta del Consiglio

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (da qui in poi Testo Unico), il Consiglio provinciale è convocato e presieduto, all'apertura di ogni consiliatura, dal Presidente della Provincia sino

all'elezione del Presidente del Consiglio.

2. La prima seduta del Consiglio provinciale, in conformità a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del Testo Unico, deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Qualora siano pervenute comunicazioni di opzione o di dimissioni dalla carica da parte di Consiglieri proclamati eletti, ovvero gli stessi siano cessati dalla carica per accettazione della nomina ad Assessore provinciale, l'avviso di convocazione della prima seduta deve essere inviato anche ai subentranti.

4. L'Assemblea, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e di coloro chiamati a ricoprire il seggio rimasto vacante per il verificarsi di una delle condizioni indicate al comma precedente. Se questi ultimi sono presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare agli ulteriori lavori consiliari.

5. Dopo il provvedimento di convalida, il Consiglio provinciale elegge il proprio Presidente. I criteri e le modalità di elezione sono previsti dall'articolo 36 dello statuto.

6. La seduta prosegue per il giuramento del Presidente della Provincia e per la comunicazione, da parte del medesimo, del Vicepresidente e degli altri componenti della Giunta.

7. Il Presidente della Provincia, con il distintivo ufficiale previsto dalla legge, pronuncia a voce alta ed intelleggibile, le seguenti parole:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e del pubblico bene".

8. Del giuramento viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale.

9. Esaurita la trattazione degli oggetti indicati ai precedenti commi, il Consiglio può discutere gli altri argomenti eventualmente inseriti nell'ordine del giorno.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 40, commi 1 e 4, del Testo Unico:

<<1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino all'elezione del presidente del consiglio.>>

- Si riporta il testo dell'art. 36 dello statuto:

<<1. Il Consiglio provinciale immediatamente dopo la convalida degli eletti procede all'elezione del proprio Presidente.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Consiglio procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio i maggiori suffragi e viene proclamato eletto quello che consegue il maggior numero di voti.

3. A parità di voti entra in ballottaggio o è eletto il più anziano di età.>>

- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, del Testo Unico:

<< 1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di

deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art.69.>>

- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, dello statuto:

<< 1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni.>>

- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 11, del Testo unico:

<< 11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano, davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.>>

- Si riporta il testo dell'art. 46, comma 2, del Testo unico:

<< 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.>>

- Si riporta il testo dell'art. 26 dello statuto:

<< 1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge ed è membro del Consiglio provinciale.

2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all'adozione del relativo provvedimento.>>

Art. 6

Computo dei termini

1. Salvo diversa disposizione, i termini indicati nel presente regolamento si intendono computati secondo il calendario comune.

2. Ai fini del presente regolamento, nel computo dei giorni non si deve tener conto né del giorno iniziale, né di quello finale.

Art. 7

Criteri per la determinazione del numero legale

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, dello statuto, nel numero fissato per la validità delle adunanze non si computa il Presidente della Provincia.

2. Al di fuori dell'ipotesi contemplata nel precedente comma e delle altre previste dalla legge o dallo statuto, ai fini del presente regolamento nel numero dei Consiglieri provinciali va computato anche il Presidente della Provincia.

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 2, dello statuto:

<< 2. Il Consiglio provinciale non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi sia la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Nel numero fissato per la validità delle adunanze non si computa il Presidente della Provincia.>>

TITOLO II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEL

CONSIGLIO E DELLE SUE ARTICOLAZIONI

CAPO I - Presidente del Consiglio

Art. 8

Elezione

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio provinciale immediatamente dopo la convalida degli eletti.

2. I criteri e le modalità di elezione del Presidente del Consiglio sono previsti dall'articolo 36 dello statuto.

3. Il Presidente del Consiglio resta in carica per la tutta la durata del Consiglio provinciale salvo dimissioni o revoca.

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 36 dello statuto:

<<1. Il Consiglio provinciale immediatamente dopo la convalida degli eletti procede all'elezione del proprio Presidente.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Consiglio procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio i maggiori suffragi e viene proclamato eletto quello che consegue il maggior numero di voti.

3. A parità di voti entra in ballottaggio o è eletto il più anziano di età.>>

Art. 9

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio provinciale, ne tutela la dignità e ne promuove il ruolo sia sul piano istituzionale che nei confronti della comunità provinciale. Assicura, inoltre, il collegamento politico-istituzionale del Consiglio con il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi ai criteri di imparzialità e correttezza, garantendo e tutelando le prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio è titolare delle attribuzioni previste dall'articolo 39 del Testo Unico e dall'articolo 37 dello statuto e dalle altre disposizioni di cui al presente regolamento. In particolare:

- definisce il programma dei lavori consiliari e predispone l'ordine del giorno, d'intesa con il Presidente della Provincia e con la Conferenza dei Capigruppo;
- convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
- coordina l'operato dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- cura i rapporti con i Consiglieri provinciali;
- si avvale dell'Ufficio cerimoniale;
- regola ed autorizza l'accesso all'aula di terzi per riprese fotografiche, televisive o radiofoniche;
- autorizza le missioni per la partecipazione dei

Consiglieri a convegni, manifestazioni e studi inerenti alla carica istituzionale;

h) può chiedere al Presidente della Provincia, agli uffici della Provincia e agli Enti da essa dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti.

3. Nel corso delle sedute consiliari, dà la parola, dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle proposte e da discutere e da deliberare, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce le modalità di votazione e ne proclama il risultato.

4. Il Presidente del Consiglio assicura il buon andamento del Consiglio, in particolare fa osservare il regolamento e provvede al mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare. A tal fine, quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione, può sospendere e sciogliere la seduta. Può altresì ordinare che sia allontanato dall'aula il consigliere che, benché richiamato due volte, continui a violare il regolamento; può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta.

5. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, il Presidente può avvalersi degli agenti di polizia provinciale. A tal fine il Comandante della polizia provinciale è tenuto a porre a disposizione del Presidente almeno due unità in occasione delle sedute consiliari.

6. Riceve, dai competenti uffici, l'elenco delle proposte esaminate dalla Giunta provinciale e la copia degli atti deliberativi da essa approvati nonché, mensilmente, l'elenco e la copia delle determinazioni adottate dai singoli dirigenti. A tal fine dispone di una unica banca dati, consultabile dai consiglieri, anche su supporto informatico.

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 39 del Testo Unico:

<< 1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.>>

- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 37 dello statuto:

<< 1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio provinciale e regola i lavori delle commissioni consiliari, facendo osservare il presente Statuto e il regolamento.

2. Il Presidente convoca il Consiglio provinciale, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, mantiene l'ordine, pone le questioni, giudica della ricevibilità dei testi, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dei lavori consiliari.>>

Art. 10

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di Presidente del Consiglio colui che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge per gli eletti.

2. La carica di Presidente del Consiglio è, altresì, incompatibile con quella di Presidente della Provincia, di Capogruppo consiliare e di componente di Commissione consiliare permanente.

Art. 11

Dimissioni e revoca

1. Il Presidente del Consiglio può dimettersi dalla carica in qualsiasi momento. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente del Consiglio può essere revocato, per gravi e comprovati motivi o quando abbia assunto un atteggiamento incompatibile con il ruolo istituzionale *super partes*, in seguito all'approvazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio segreto per chiamata e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se la mozione viene approvata, si procede alla convocazione del Consiglio provinciale per l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio entro venti giorni dalla data in cui è avvenuta la revoca.

Art. 12

Funzioni vicarie

1. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente del Consiglio, le relative funzioni vengono assunte dal Vicepresidente. Tale carica è riservata a schieramento diverso, maggioranza o minoranze consiliari, rispetto a quello cui appartiene il Presidente del Consiglio.

2. L'elezione del Vicepresidente ha luogo per scrutinio segreto alla presenza dei due terzi dei componenti in prima votazione. In seconda votazione, da espletarsi il giorno successivo ove non si raggiunga il quorum previsto, è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati. Qualora due consiglieri ricevano ugual numero di voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati. In caso di ulteriore parità è eletto Vicepresidente il consigliere più anziano di età.

3. In caso di concomitante assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età tra quelli in carica. Qualora anche questi sia assente nell'adunanza consiliare, la funzione di Presidente del Consiglio spetta al Consigliere più anziano di età presente in Consiglio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di dimissioni o revoca nonché in ogni altra ipotesi in cui non può essere svolta la funzione di

Presidente del Consiglio. In tali eventualità l'assunzione delle funzioni vicarie cessa nel momento dell'elezione del nuovo Presidente.

5. L'eventuale mozione di sfiducia nei confronti del Vicepresidente, trova disciplina nelle previsioni dell'articolo precedente.

Art. 13

Autonomia funzionale ed organizzativa

1. L'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio e delle sue articolazioni è assicurata da una struttura propria, denominata "Organi Consiliari", con funzioni di studio, consulenza, assistenza e segreteria.

2. Il dirigente di tale Centro di Responsabilità, di seguito indicato C.d.R., indicato dal Presidente e nominato dal Presidente della Provincia, è posto alle dipendenze funzionali del Presidente ed è incaricato dell'adozione degli atti di responsabilità ~~gestione~~ amministrativa e finanziaria, nonché di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Il Presidente ed il Dirigente si avvalgono anche della collaborazione e dell'assistenza giuridico – amministrativa degli uffici provinciali e del Segretario Generale cui, tra l'altro, è affidato il coordinamento delle attività del predetto dirigente.

4. Il C.d.R. cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.

5. Fanno parte del C.d.R. Organi Consiliari, oltre al personale assegnato ad un'unità organizzativa denominata "Ufficio del Consiglio", che svolge attività di supporto al Presidente, i dipendenti che espletano analoghe funzioni a favore dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni.

6. Il Presidente, previo parere del dirigente, individua le risorse di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio del Consiglio.

7. Il personale dipendente in servizio presso l'Ufficio del Consiglio svolge attività di diretta assistenza agli organi istituzionali e pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, può essere chiamato a svolgere prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 14

Risorse finanziarie

1. Annualmente, nel bilancio della Provincia è stanziato apposito fondo per il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni, per l'esercizio delle competenze istituzionali, per il finanziamento delle spese relative ai propri componenti e per l'efficienza dei suoi uffici.

2. La quantificazione del fondo è determinata, sentita la Conferenza dei Capigruppo, in sede di predisposizione della proposta di bilancio di previsione.

3. Il fondo assegnato all'Ufficio del Consiglio, dedotta la quota da ripartire tra i Gruppi consiliari, è utilizzato per spese relative a finalità di carattere istituzionale del Consiglio Provinciale e della Presidenza del Consiglio.

4. L'assunzione delle determinazioni di spesa necessarie per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal

dirigente competente in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Presidente della Provincia sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio.

CAPO II – Consiglieri

Art. 15

Assunzione della carica di Consigliere

1. I Consiglieri provinciali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

2. In caso di surrogazione, l'entrata in carica è subordinata all'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio provinciale. I Consiglieri subentranti, se presenti in aula, possono partecipare ai lavori consiliari subito dopo l'adozione della deliberazione di surrogazione.

3. La deliberazione di surrogazione è immediatamente esecutiva.

Art. 16

Perdita della carica di Consigliere

1. La perdita della carica di Consigliere consegue al verificarsi di una delle ipotesi previste dalla legge o nei casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute contemplati dallo statuto provinciale.

2. La verifica delle presenze dei Consiglieri nelle sedute del Consiglio provinciale e delle Commissioni è disposta dal Presidente del Consiglio anche su richiesta di un singolo Consigliere.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dall'articolo 38, comma 8, del Testo Unico.

Note all'art. 16:

- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 8, del Testo Unico:

<< 8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141. >>

- Si riporta il testo dell'art. 35 dello statuto:

<< 1. I consiglieri provinciali hanno il dovere giuridico e morale di partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle commissioni.

2. Il Consigliere provinciale che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio stesso, previa contestazione dei motivi all'interessato.

4. Il Consigliere ha il diritto di far valere eventuali cause giustificative entro dieci giorni dalla contestazione.

5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio, vagliati e discussi i motivi di giustificazione forniti dall'interessato, delibera definitivamente.

6. Alla seduta nella quale si delibera sulla proposta di decadenza il Consigliere interessato ha diritto di intervenire e di

prendere parte alla discussione e alla votazione.

7. La deliberazione di decadenza deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria generale e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere dichiarato decaduto.>>

Art. 17

Prerogative e diritti

1. Ogni Consigliere provinciale esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di azione, di espressione, di opinioni e di voto.
2. I Consiglieri provinciali sono titolari dei diritti elencati nell' articolo 43 del Testo Unico, nonché degli altri riconosciuti dallo statuto e dal presente regolamento.
3. L'esercizio dei diritti attribuiti ai Consiglieri provinciali ai sensi del comma precedente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva ogni altra disposizione di legge o dello statuto che ne preveda estensioni, divieti o limitazioni in particolari materie.
4. Il controllo strategico del Consiglio provinciale è diretto ad analizzare e valutare l'adeguata attuazione degli atti di indirizzo in termini di rispondenza o scostamenti tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti.
5. Con separato regolamento sono disciplinati gli aspetti di natura finanziaria riguardanti lo status dei consiglieri e degli amministratori provinciali.

Note all'art. 17:

- Si riporta il testo dell'art. 43 del Testo Unico:

<< 1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.>>

Art. 18

Doveri e responsabilità

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia.
2. Ogni Consigliere, nell'esercizio delle sue funzioni, osserva i principi generali e gli obblighi specifici contenuti nel *Codice europeo di comportamento per gli eletti negli enti locali e regionali* elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa in data 31 agosto 2004, interamente riportato in calce al presente Regolamento al fine di garantirne idonea divulgazione.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio provinciale assumendo un contegno consono all'incarico pubblico rivestito. In caso di assenza essi possono giustificarsi inviando apposita comunicazione al Presidente del Consiglio.

4. I Consiglieri provinciali, ai sensi dell'articolo 78, comma 5, del Testo Unico, non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.

5. Ai fini del divieto di cui al comma 3, nel concetto di enti devono essere comprese anche le società partecipate o controllate dalla Provincia.

6. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione nei casi di cui all'articolo 78, comma 2, del Testo Unico. Al fine di consentire un sereno e libero dibattito, qualora il Presidente del Consiglio venga a conoscenza dei casi in cui sussista un obbligo di astensione ed il Consigliere interessato non lo faccia spontaneamente, lo invita ad allontanarsi dall'aula. L'obbligo di allontanarsi dall'aula permane per tutta la durata della trattazione dell'affare e sino alla proclamazione del risultato della votazione.

7. I Consiglieri provinciali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Provincia.

Note all'art. 18:

- Si riporta il testo dell'art. 78, commi 2 e 5, del Testo Unico:

<< 2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

5. Al sindaco e al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.>>

Art. 19

Diritto di accesso e di informazione

1. I Consiglieri hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato e che siano strumentali alla valutazione, con piena cognizione di causa, della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione nonché all'espressione di un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio.

2. Il diritto di accesso di cui al primo comma si esercita mediante visione o estrazione di copia di tutte le deliberazioni e le determinazioni adottate dagli organi della Provincia nonché di tutti gli atti in loro possesso. Esso è esteso anche agli atti e ai documenti adottati o in possesso delle aziende, società ed enti partecipati o controllati dalla Provincia o soggetti alla sua vigilanza. Il rilascio delle copie e l'esame degli atti o dei documenti richiesti sono gratuiti.

3. Le richieste di accesso non necessitano di particolari oneri formali né vanno motivate. Esse sono rivolte direttamente alla struttura organizzativa che ha formato l'atto o che lo detiene stabilmente. La consultazione o la visione degli atti e il rilascio delle copie è consentita, senza tempi d'attesa, durante

l'orario d'ufficio.

4. I Consiglieri hanno altresì il diritto di avere notizie ed informazioni su tutto ciò che possa essere utile per l'espletamento del mandato. Le richieste di informazioni sono inoltrate per iscritto ai soggetti indicati nel comma 2 i quali sono tenuti a soddisfarle con relazione scritta entro il termine di tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione. Qualora detto termine dovesse essere considerato eccessivamente esiguo in relazione alla particolarità della richiesta, il responsabile della struttura destinataria della richiesta comunica al Consigliere richiedente la data entro la quale ne darà seguito. In ogni caso, il termine non può essere superiore a trenta giorni dalla ricezione della stessa. Le richieste di informazioni possono essere anche indirizzate al C.d.R. Organi Consiliari che provvede ad inoltrarle, entro due giorni dalla ricezione, alla struttura organizzativa in grado di fornire le informazioni.

5. Entro gli stessi termini indicati nel comma precedente deve essere comunicato il rigetto dell'istanza. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e formulato per iscritto. Il Consigliere richiedente può contestare il provvedimento di rigetto riproponendo la medesima richiesta, anche mediante mozione, al Presidente della Provincia o all'Assessore competente che attivano le verifiche e i controlli necessari ad accertare la fondatezza del provvedimento di rigetto.

6. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto o da altri regolamenti della Provincia, la richiesta di accesso o di informazione non può essere limitata, rigettata o differita in ragione della natura riservata degli atti.

7. Il Dirigente, il Funzionario e il rappresentante legale destinatari delle richieste di accesso e di informazione rispondono ai sensi di legge del mancato adempimento o del ritardo ingiustificati.

8. Il Consigliere è vincolato all'osservanza del segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza di terzi.

ART. 20

Pubblicità delle spese elettorali e della situazione patrimoniale e reddituale

1. I Consiglieri sono tenuti a rendere note le spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali a seguito delle quali sono stati proclamati eletti e la loro situazione patrimoniale e reddituale, ai sensi della legge 5 maggio 1982, n. 441 e dell'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Con separato regolamento sono disciplinati gli aspetti procedurali che i soggetti obbligati devono osservare per tali adempimenti.

CAPO III – Gruppi consiliari

Art. 21

Composizione

1. I principi generali in materia di composizione dei Gruppi consiliari sono previsti dall'articolo 46 dello

statuto.

2. Il Gruppo consiliare è costituito dai Consiglieri eletti nel medesimo raggruppamento di candidati.

3. Non è ammessa la costituzione di più di un gruppo misto.

4. Ogni modificazione concernente la composizione o la denominazione dei Gruppi consiliari deve essere comunicata al Presidente del Consiglio che informa il Consiglio provinciale nella seduta successiva.

Note all'art. 21:

- Si riporta il testo dell'art. 46 dello statuto:

<< 1. I Consiglieri provinciali si organizzano in gruppi consiliari.

2. Ogni Gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre Consiglieri.

3. Un Gruppo consiliare può essere composto anche da uno o da due consiglieri purchè espressione di una coalizione o di almeno un gruppo di candidati.

4. I consiglieri che non intendono appartenere ad alcun gruppo possono aderire al Gruppo misto.

5. Per formare il Gruppo misto occorre comunque un numero minimo di due Consiglieri.

6. Il Consiglio Provinciale prende atto formalmente della costituzione dei gruppi.

7. Ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono assegnati fondi, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

8. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi consiliari e determina le risorse da attribuire ai gruppi regolarmente costituiti.>>

Art. 22

Dichiarazione di appartenenza

1. Entro i due giorni successivi alla prima seduta del Consiglio provinciale, i Consiglieri devono dichiarare con atto scritto al Presidente e al Segretario generale a quale gruppo essi appartengono. Le dichiarazioni possono essere anche cumulative.

2. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma si considerano appartenenti al Gruppo misto.

3. Nella prima seduta successiva alla ricezione della dichiarazione di appartenenza, il Presidente comunica, all'inizio della seduta, tenendo conto anche di quanto previsto al comma 2, la formale costituzione dei Gruppi consiliari, la relativa consistenza numerica e i nomi dei Consiglieri che ne fanno parte.

4. I Consiglieri che subentrano nel corso del mandato effettuano la dichiarazione di appartenenza entro due giorni dall'adozione della deliberazione di surroga. In mancanza, si applica quanto previsto al comma 2.

5. Il Consigliere che, nel corso del mandato consiliare, intende passare ad altro Gruppo deve comunicarlo al Presidente del Consiglio che informa il Consiglio provinciale nella seduta immediatamente successiva. Qualora il Consigliere dichiari di non volere più appartenere al Gruppo consiliare originario senza che, al contempo, aderisca ad altro Gruppo, viene iscritto automaticamente nel Gruppo misto.

6. Le dichiarazioni di cui al comma precedente possono essere espresse senza formalità direttamente dal Consigliere nel corso dell'adunanza consiliare.

Nondimeno, se esse sono contenute in una nota scritta devono essere acquisite dal Segretario Generale che le allega al verbale della seduta.

Art. 23 *Capigruppo*

1. Unitamente alla dichiarazione di appartenenza al Gruppo consiliare, i Consiglieri devono indicare il nome del Capogruppo e del vice Capogruppo.
2. Il Presidente del Consiglio comunica i nomi dei Presidenti e dei Vicepresidenti nella prima seduta successiva del Consiglio provinciale.
3. Eventuali modificazioni riguardanti la persona del Capogruppo o del vice Capogruppo sono comunicate entro la prima seduta utile del Consiglio provinciale.
4. I Capigruppo consiliari rappresentano il rispettivo Gruppo ed esercitano i compiti e le funzioni previste dalla legge, dallo statuto provinciale e dal presente regolamento.
5. I Capigruppo consiliari ricevono dai competenti uffici, con riferimento all'art. 125 del Testo unico, l'elenco delle proposte esaminate e le deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale. Agli stessi sono trasmessi le proposte di deliberazioni consiliari, prima di ogni seduta, i provvedimenti adottati, il verbale ed il resoconto della riunione.

Note all'art. 23:

- Si riporta il testo dell'art. 125 del Testo unico:

<< 1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.>>

Art. 24 *Conferenza dei Capigruppo*

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo competente ad esprimere pareri al Presidente del Consiglio in ordine alla: 1) programmazione dei lavori consiliari; 2) adozione del calendario dei lavori; 3) predisposizione dell'ordine del giorno; 3) organizzazione dei lavori consiliari in relazione a singole questioni. Svolge altresì compiti di consulenza, se richiesta dal Presidente della Provincia, e le altre funzioni previste dal presente regolamento.
2. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e dai Capigruppo consiliari. In caso di assenza del Capogruppo partecipa il vice Capogruppo o altro consigliere delegato appartenente al Gruppo. Qualora nella conferenza dovessero essere esaminate questioni richiedenti particolari cognizioni tecniche o problematiche attinenti all'attività gestionale della Provincia possono essere invitati alla riunione anche i Dirigenti o i Funzionari della Provincia.
3. Le riunioni della Conferenza dei capigruppo si svolgono, di regola, prima di ogni seduta consiliare e vengono convocate per iscritto. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio, anche su proposta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei

Capigruppo consiliari, può convocare la conferenza dei Capigruppo anche in momenti diversi o nel corso della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

4. Alle sedute della Conferenza dei Capigruppo partecipano anche il Segretario generale ed il dirigente del C.d.R. Organi Consilari. Svolge funzioni di segretario della Conferenza e di verbalizzante delle sedute un dipendente incaricato dal dirigente di tale C.d.R. . Nel verbale vengono riportati l'orario di convocazione, di apertura e di chiusura della seduta, i presenti, le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.

5. a) Per la validità delle sedute della Conferenza è richiesta la presenza, oltre che del Presidente, di almeno la metà dei Capigruppo consiliari.

b) Ai fini di cui sopra non si tiene conto della presenza del Presidente della Provincia o del suo delegato.

c) Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale, il Presidente ne dà atto nel verbale e procede, d'intesa con il Presidente della Provincia, alla predisposizione dell'ordine dei lavori del Consiglio anche in assenza del parere della Conferenza.

6. Le decisioni della Conferenza sono adottate all'unanimità. In mancanza di accordo unanime decide il Presidente autonomamente.

7. I pareri della Conferenza dei Capigruppo non hanno natura vincolante. Nondimeno, il Presidente e il Presidente della Provincia devono esporre in Consiglio provinciale le ragioni per le quali non hanno ritenuto conformarsi ai pareri espressi dalla Conferenza dei Capigruppo.

8. Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche.

9. L'indennità di presenza per la partecipazione alla Conferenza compete anche nel caso di seduta deserta.

Art. 25 *Dotazioni e risorse*

1. I Gruppi consiliari dispongono, per l'esercizio delle funzioni istituzionali e in ragione della rispettiva consistenza numerica, di locali, personale, attrezzature, risorse finanziarie e servizi necessari all'espletamento del mandato elettorale.

2. L'assegnazione dei locali ai singoli Gruppi consiliari e l'assegnazione dei posti ad essi spettanti nell'aula delle adunanze consiliari sono deliberati, all'inizio di ogni consiliatura, in sede di Conferenza dei Capigruppo.

3. Le risorse finanziarie sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo.

4. Le predette risorse vengono attribuite a ciascun Gruppo consiliare sulla base di un quota fissa per ogni gruppo ed una per ogni consigliere appartenente allo stesso. L'entità di tali risorse può essere sempre modificata durante la consiliatura in caso di variazioni della composizione dei Gruppi consiliari.

5. Sulla base dei criteri previsti nei commi precedenti il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, determina con decreto, l'entità delle somme da assegnare ai singoli Gruppi.

6. Alla gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate ai Gruppi consiliari si applica la disciplina contenuta nel regolamento di contabilità. L'assunzione delle determinazioni di spesa concernenti le dotazioni e le risorse assegnate ai Gruppi consiliari è demandata al Dirigente del C.d.R. Organi Consiliari .

7. Le esigenze funzionali dei Gruppi, per quanto concerne il personale, devono essere assicurate dall'amministrazione anche avvalendosi, ove occorra, di personale comandato da altri enti pubblici secondo la qualifica funzionale corrispondente alle mansioni da espletare.

8. Le modalità ed i criteri di assegnazione del personale di cui al comma precedente si conformano alla disciplina contenuta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi-

CAPO IV – Commissioni consiliari permanenti

Art. 26

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio provinciale, nella prima seduta successiva a quella in cui sono resi noti la costituzione dei Gruppi consiliari ed i relativi rappresentanti, istituisce le Commissioni consiliari permanenti secondo i criteri stabiliti agli articoli 48 e 49 dello statuto determinandone il numero, le materie di competenza e la quantità dei Consiglieri che ne faranno parte.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono composte da Consiglieri provinciali designati dai rispettivi Gruppi. La nomina viene effettuata, su designazione dei Capigruppo, dal Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione al Consiglio provinciale nella seduta immediatamente successiva.

3. Ogni Consigliere ha diritto di essere designato in almeno una Commissione consiliare e, pur non essendone membro, può partecipare ai lavori delle altre Commissioni con facoltà di intervento e di proposta ma senza diritto di voto e senza diritto di corresponsione del gettone di presenza.

4. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle proposte della Conferenza dei Capigruppo, distribuisce fra le commissioni i Consiglieri che appartengono a Gruppi costituiti da un solo Consigliere.

5. La seduta di insediamento delle singole Commissioni consiliari permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di istituzione di cui al comma 1 e deve tenersi entro il termine di cinque giorni dalla convocazione.

6. Le Commissioni consiliari permanenti, fatte salve le sostituzioni di cui all'art. 26 del presente regolamento, restano in carica nella loro originaria consistenza e composizione per l'intera consiliatura.

Note all'art. 26:

- Si riporta il testo dell' art. 48 dello statuto:

<< 1. Il Consiglio provinciale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il Consiglio provinciale determina il numero delle Commissioni consiliari permanenti.

3. Il regolamento definisce i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei principi dettati dal presente Statuto.

4.omissis...>>

- Si riporta il testo dell'art. 49 dello statuto:

<< 1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti nelle singole Commissioni consiliari permanenti.

2. Ogni Commissione deve rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio provinciale convoca ciascuna Commissione permanente per la sua costituzione che ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente.

4. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

5. Ogni consigliere può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.>>

Art. 27

Presidente e Vicepresidente

1. Nella seduta di insediamento di ciascuna Commissione consiliare vengono eletti un Presidente ed un Vicepresidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla commissione. Nel caso in cui nessun consigliere riporti la maggioranza assoluta dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. Nel caso di parità di voti viene proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

2. Con le stesse modalità con cui si è proceduto alla nomina, si provvede alla sostituzione o alla revoca del Presidente e/o del Vicepresidente. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei membri assegnati alla Commissione.

3. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età in seno alla singola Commissione.

4. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute, e può convocare, qualora lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i soggetti indicati nell'articolo 27 del presente regolamento.

5. Il Presidente della Commissione relaziona periodicamente, e comunque almeno ogni tre mesi, al Presidente del Consiglio in merito alle attività svolte ed in generale allo stato dei lavori relativi alle materie assegnate alla Commissione.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di impedimento o di assenza anche del Vicepresidente le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano di età della Commissione.

Art. 28

Segretario

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente provinciale, prioritariamente scelto tra coloro in servizio presso un Gruppo consiliare, designato dal Presidente della commissione e nominato dal dirigente del C.d.R. Organi Consiliari. In caso di assenza temporanea o di impedimento del segretario, le rispettive funzioni sono svolte da un altro

segretario di Commissione incaricato di svolgere le funzioni, ovvero dal Consigliere più giovane di età.

2. Il segretario verifica i risultati delle votazioni e redige in forma sommaria il verbale della seduta tranne i casi in cui i Consiglieri membri della commissione chiedano che siano verbalizzate integralmente le rispettive dichiarazioni. Il verbale, che deve essere approvato all'inizio della seduta successiva, deve riportare l'orario di convocazione, di apertura e di chiusura della riunione, l'indicazione dei Consiglieri presenti ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione. Esso è redatto nell'apposito registro custodito presso il Gruppo consiliare di appartenenza del Presidente della Commissione.

3. Il segretario, inoltre, provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno, degli atti e delle questioni da sottoporre all'esame della Commissione e ad ogni altro adempimento necessario a garantire il regolare funzionamento della Commissione.

4. Il segretario è altresì incaricato, nei casi di convocazione straordinaria o di seduta congiunta, del recapito degli avvisi di convocazione con l'allegato ordine del giorno presso i Gruppi consiliari di appartenenza dei Consiglieri membri.

Art. 29

Dimissioni, sostituzioni e avvicendamenti

1. I Consiglieri dimissionari o cessati dalla carica sono sostituiti nella propria Commissione da altri Consiglieri del medesimo Gruppo. La sostituzione viene effettuata e comunicata con le stesse modalità previste per la nomina.

2. Sono ammessi gli avvicendamenti dei Consiglieri nelle varie commissioni. Le richieste di avvicendamento, autorizzate dai Capigruppo consiliari cui appartengono i Consiglieri che intendono avvicinarsi, devono essere presentate, anche congiuntamente, ai Presidenti delle Commissioni interessate i quali provvedono alle rispettive sostituzioni ed informano il Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione al Consiglio nell'adunanza successiva.

3. Il Consigliere che non può intervenire alla seduta della Commissione consiliare di cui è membro può farsi sostituire, ad ogni effetto, da un Consigliere appartenente al medesimo Gruppo. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del Consigliere interessato o, in mancanza, del Capogruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione che ne dà notizia ad inizio seduta.

Art. 30

Partecipazione alle sedute

1. Il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio non possono essere designati come membri delle Commissioni consiliari permanenti. Tuttavia, ove richiesti, possono partecipare alle sedute in veste consultiva o referente e, comunque, senza diritto di voto. Alle stesse condizioni e in conformità a quanto

previsto dall'articolo 51 dello statuto possono, altresì, partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti gli Assessori provinciali.

2. Ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, le Commissioni consiliari permanenti possono convocare il Direttore generale, i Dirigenti della Provincia nonché gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di istituzioni, enti ed organismi costituiti o partecipati dalla Provincia o soggetti alla sua vigilanza al fine di acquisire informazioni o approfondimenti sulle questioni di rispettiva competenza.

Note all'art. 30:

- Si riporta il testo dell'art. 51 del statuto:

<< 1. Le Commissioni hanno la facoltà di chiedere agli Assessori provinciali notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

2. I componenti della Giunta provinciale possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

3. Le Commissioni consiliari permanenti possono convocare formalmente i dirigenti della Provincia nonché gli amministratori e i dirigenti di istituzioni, enti ed organismi costituiti dalla Provincia al fine di acquisire informazioni e di operare approfondimenti sulle materie di competenza.>>

Art. 31

Funzioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti concorrono all'esplicazione delle attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio. Esse svolgono le funzioni previste dall'articolo 50 dello statuto provinciale. Possono, inoltre, presentare al Consiglio, anche su incarico di questo, relazioni, mozioni, proposte di deliberazione e di ordine del giorno inerenti alle materie di rispettiva competenza.

2. Le Commissioni si esprimono mediante richieste, pareri o relazioni formali recanti la sottoscrizione del Presidente. Tali atti, unitamente al verbale della seduta recante anche la firma del Segretario, devono essere inseriti nelle proposte di deliberazione cui si riferiscono.

3. Tutte le proposte di deliberazioni consiliari implicanti diminuzione di entrate o aumento delle spese sono distribuite contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione bilancio e programmazione, per acquisire anche il parere di quest'ultima sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento proposto.

Note all'art. 31:

- Si riporta il testo dell'art. 50 dello statuto:

<< 1. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente, salva l'eccezione stabilita al comma 2 dell'articolo 44, le proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio provinciale.

2. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione dei piani, dei programmi generali e dei programmi settoriali e ne riferiscono al Consiglio. Esse svolgono attività istruttoria ai fini del controllo sull'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui a qualsiasi titolo la Provincia partecipa. Svolgono inoltre attività informativa e qualsiasi altra funzione assegnata dal regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio provinciale può disporre che su un argomento assegnato ad una Commissione sia espresso il parere anche di altra Commissione.

4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno potere di iniziativa su

Art. 32
Disciplina dei lavori

1. La validità delle sedute delle Commissioni è disciplinata dall'art. 52 dello statuto. Le decisioni sono adottate a maggioranza secondo il meccanismo del voto ponderato in base al numero di consiglieri spettante in Consiglio al gruppo consiliare cui appartengono i componenti della Commissione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Ad inizio di ogni seduta, dopo le comunicazioni del Presidente della Commissione e prima di esaminare qualsiasi argomento, si procede alla lettura ed alla approvazione del verbale della riunione precedente.
3. Il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, a norma dell'art. 53 dello statuto, è predisposto dal Presidente del Consiglio provinciale d'intesa con i Presidenti delle Commissioni stesse.
4. Ogni Commissione si riunisce, di norma, in un giorno fisso della settimana, evitando la contemporaneità con le sedute di altre Commissioni.
5. La convocazione straordinaria, autorizzata dal Presidente del Consiglio, deve essere comunicata tempestivamente al Presidente della Provincia ed ai Capigruppo consiliari.
6. Le Commissioni sono convocate anche su richiesta del Presidente e del Presidente della Provincia. In tal caso, il Presidente della Commissione convoca la Commissione entro cinque giorni.
7. Le Commissioni possono riunirsi, su convocazione dei rispettivi Presidenti, in seduta congiunta per trattare argomenti di competenza comune. Il Presidente del Consiglio decide nelle ipotesi in cui sorgano incertezze circa l'attribuzione di una determinata questione alla competenza di una Commissione consiliare.
8. Per lo svolgimento delle sedute si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per il Consiglio. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono assunte dal Presidente della Commissione.

Note all'art.32:

- Si riporta il testo dell'art. 52 dello statuto:

<< 1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è un numero di Consiglieri rappresentanti la maggioranza dei seggi assegnati in Consiglio.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'ora stabilita per l'inizio della seduta; nel corso della seduta, prima di ogni decisione, ciascun Consigliere può richiedere la verifica del numero.

3. Se la Commissione non è in numero il Presidente rinvia la seduta di un'ora. Qualora alla ripresa la Commissione non risulti in numero legale il Presidente toglie la seduta e la Commissione si intende convocata, senza altra formalità, per la data e l'ora della seduta successiva di calendario e con lo stesso ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.>>.

- Si riporta il testo dell'art.53 dello statuto:

<< 1. Le sedute della Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

2. Il Regolamento determina i poteri della Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le norme di pubblicità dei lavori.

3. Il calendario dei lavori di ciascuna Commissione è predisposto dal Presidente del Consiglio provinciale di intesa con i Presidenti delle Commissioni stesse.>>

CAPO V – Commissioni speciali, di garanzia e di controllo

Art. 33
Commissione di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio provinciale, nella prima seduta successiva a quella in cui sono resi noti la costituzione dei Gruppi consiliari ed i relativi rappresentanti, istituisce, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, la Commissione consiliare di controllo e di garanzia prevedendone la composizione numerica nel rispetto del criterio di proporzionalità. In ogni caso, deve essere assicurata la partecipazione di almeno un Consigliere per ogni Gruppo.
2. La costituzione della Commissione avviene secondo le modalità indicate nell'art. 24, comma 2, del presente regolamento. La Presidenza della Commissione è attribuita ad un Consigliere appartenente ai Gruppi di minoranza. Il Presidente viene eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella seduta di insediamento della Commissione.
3. La Commissione esercita le seguenti funzioni:
 - a. controlla la corretta applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari sia da parte degli organi politici che di quelli di gestione;
 - b. verifica l'attuazione dei piani e dei programmi e di ogni altro atto di indirizzo politico adottati dal Consiglio da parte dei soggetti e gli organi che vi sono tenuti;
 - c. attiva strumenti di verifica sull'attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio e sul rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento del sindacato ispettivo dei Consiglieri;
 - d. esercita funzioni di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa la Provincia.;
 - e. controlla il rispetto delle disposizioni e degli atti in materia di garanzia e di partecipazione delle minoranze nonché delle norme di legge, statutarie e regolamentari relative agli istituti di partecipazione e di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi
4. La Commissione, ai fini di un corretto ed efficace espletamento delle funzioni elencate nel comma precedente, può richiedere documenti contabili ed ogni altro atto ritenuto utile. Può, inoltre, disporre audizioni o consultazioni di tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni utili alla sua attività.
5. La Commissione presenta annualmente al Consiglio, in sede di assestamento generale di bilancio, una relazione nella quale evidenzia gli esiti dell'attività svolta e gli eventuali suggerimenti in ordine alle misure correttive da adottare in caso di inadempienze, ritardi od omissioni eventualmente riscontrati.

Art. 34
Commissioni speciali

1. Il Consiglio provinciale può, altresì, istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari questioni e problemi o per l'effettuazione di eventuali indagini. Con la stessa deliberazione sono stabiliti la regolamentazione, la durata e l'oggetto delle attività.

2. Completati i lavori, le Commissioni speciali redigono apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 35
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto negli articoli 30 e 31 si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni consiliari permanenti.

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE E DELLE
DELIBERAZIONI

CAPO I
Organizzazione dei lavori e dell'ordine del giorno

Art. 36
Programmazione dei lavori

1. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 41 dello statuto, organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori consiliari è determinato dal Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Provincia e sulla base delle proposte della Conferenza dei Capigruppo, per un periodo di due mesi.

3. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che si intendono sottoporre al Consiglio nel periodo definito ai sensi del comma precedente con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno. L'ordine delle priorità viene stabilito dal Presidente della Provincia.

4. Il programma dei lavori può essere aggiornato o modificato in relazione a situazioni sopravvenute urgenti su proposta degli stessi soggetti che concorrono alla sua formazione. Il programma è automaticamente aggiornato nei casi di argomenti la cui trattazione o approvazione entro una data prestabilita è fissata dalla legge o dallo statuto.

Note all'art. 36:

- Si riporta il testo dell'art. 41 dello statuto:

«< 1. I lavori del consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Consiglio, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Provincia e con la conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Presidente della Provincia.

3. L'ordine del giorno è organizzato in modo da ripartire il tempo disponibile tra attività di informazione e di controllo, dibattiti su

piani, programmi generali, programmi settoriali, mozioni, esame di proposte di deliberazione.>>

Art. 37
Calendario

1. Stabilito il programma dei lavori, il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Capigruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per almeno un mese. Alla riunione partecipa anche il Presidente della Provincia che fornisce le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno.

2. Il calendario individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Si applicano le disposizioni previste nel comma 4 dell'articolo precedente.

Art. 38
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno costituisce l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio provinciale. Viene inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale è parte integrante.

2. Il Presidente del Consiglio provinciale formula l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati.

3. L'ordine del giorno è organizzato secondo le modalità previste nell'articolo 41, comma 3, dello statuto.

4. Gli argomenti sono iscritti nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche in modo da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto degli argomenti posti in discussione.

5. E' ammessa la possibilità di formulare un elenco aggiuntivo di oggetti da trattare nella medesima seduta.

6. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, dello statuto, il Consiglio provinciale non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno. Tuttavia, qualora ricorrano situazioni aventi caratteri d'urgenza, il Consiglio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, dello statuto, può discutere e deliberare su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno.

7. Nell'ordine del giorno sono sempre inserite eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Presidente della Provincia nonché, ove occorra, l'audizione di mozioni, interpellanze ed interrogazioni dei Consiglieri.

Note all'art. 38:

- Si riporta il testo dell'art. 44, commi 1 e 2, dello statuto:

«< 1. Il Consiglio provinciale non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.

2. Per discutere e deliberare argomenti con carattere di urgenza non iscritti all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Presidente della Provincia, di intesa con il Presidente del Consiglio provinciale, da avanzare all'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno.>>

Art. 39

Comunicazioni e pubblicazioni

1. Il programma e il calendario dei lavori sono comunicati al Consiglio provinciale e pubblicati all'albo pretorio e sul sito internet della Provincia per il tempo della loro validità. Allo stesso modo si procede in caso di modifiche, integrazioni ed aggiornamenti riguardanti il programma e il calendario dei lavori.
2. L'ordine del giorno di ogni seduta è pubblicato all'Albo pretorio contestualmente all'emanazione del decreto di convocazione, ovvero almeno il giorno prima della riunione in cui è prevista la trattazione degli argomenti iscritti.

Art. 40

Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno e i loro allegati sono depositati presso la Segreteria Generale almeno quattro giorni prima della seduta convocata in via ordinaria; almeno due giorni prima della seduta convocata in via straordinaria e almeno 24 ore prima quando si tratti di seduta convocata d'urgenza o di argomenti aggiunti all'ordine del giorno.
2. Gli atti di cui al comma precedente sono consultabili dai Consiglieri provinciali nelle ore d'ufficio e sono resi disponibili anche nel corso della seduta consiliare.

CAPO II - Convocazioni

Art. 41

Competenza

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, la convocazione del Consiglio provinciale è diramata in forma scritta dal Presidente del Consiglio che la sottoscrive.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio assume la forma del decreto.

Art. 42

Termini e modalità

1. Il Consiglio provinciale è convocato nelle date prefissate nel calendario dei lavori provinciali. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del Testo Unico, è convocato, altresì, quando lo richieda il Presidente della Provincia o almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
2. Le modalità ed i termini da osservare per le convocazioni sono previsti nell'articolo 40 dello statuto. Si prescinde dalla disciplina in materia di convocazione del Consiglio nel caso in cui tutti i Consiglieri presenti alla seduta decidano di riunirsi in un dato giorno, ad una data ora, per discutere determinati affari. In tale ipotesi, l'avviso di

convocazione nella forma rituale è spedito ai soli Consiglieri assenti.

3. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre all'elenco degli oggetti da trattarsi nella seduta, l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove verrà svolta. Deve, inoltre, precisare se la seduta è di prima o di seconda convocazione, se ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza nonché se essa sia aperta o congiunta e deve elencare gli eventuali argomenti da trattare in seduta segreta. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori, nell'avviso devono essere indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate le date e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che si tratta di prosecuzione della stessa seduta.
4. L'elenco aggiuntivo dei nuovi argomenti da trattare deve essere consegnato, con avviso scritto e con le modalità sopra descritte, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
5. La consegna degli avvisi di convocazione è curata da un dipendente del C.d.R. Organi Consiliari incaricato a tal fine delle funzioni di messo notificatore. In caso di necessità il Dirigente può avvalersi, all'uopo, anche della polizia provinciale. All'atto della consegna dell'avviso di convocazione il Consigliere o chi per lui deve rilasciare dichiarazione di avvenuta ricezione.
6. Il Segretario Generale, attraverso il C.d.R. Organi consiliari, entro gli stessi termini previsti per la consegna ai Consiglieri, provvede ad inviare copia dell'ordine del giorno e dell'avviso di convocazione al Presidente della Provincia, agli Assessori, al Difensore civico, al Collegio dei Revisori dei conti, agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto, ai Dirigenti dei CC.d.R.R. interessati della Provincia, al Comandante della polizia provinciale, alla Prefettura e al Comune di Salerno. Dispone, inoltre, la pubblicazione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno all'albo pretorio e nel sito internet della Provincia almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.
7. Il Presidente del Consiglio garantisce, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio stampa della Provincia, la più ampia diffusione dell'ordine del giorno e dell'avviso di convocazione presso la comunità provinciale.
8. Le convocazioni ed ogni altra comunicazione possono essere effettuate avvalendosi di telefax o procedure informatiche.

Note all'art. 42:

- Si riporta il testo dell'art.39, comma 2, del Testo Unico:

<< 2. Il Presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia , inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.>>

- Si riporta il testo dell'art. 40 dello statuto:

<< 1. Il Presidente del Consiglio provinciale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia,

inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. Agli effetti del presente articolo i Consiglieri provinciali eleggono domicilio in Salerno, presso i Gruppi consiliari di appartenenza.

3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima, per le altre almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza della sessione.

4. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima. In questo caso quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per gli oggetti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

5. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio provinciale deve, sotto la responsabilità del Segretario generale, essere pubblicato all'Abopretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.>>

Art. 43

Seconda convocazione

1. Qualora il Consiglio non possa deliberare in prima convocazione a causa del mancato raggiungimento del numero legale, è ammessa la seduta di seconda convocazione, in giorno successivo a quello fissato per la prima, per l'adozione di delibere e la trattazione di questioni per le quali la legge, lo statuto o il presente regolamento non prevedano un numero determinato di Consiglieri.

2. L'avviso di seconda convocazione può anche essere contenuto in quello di prima convocazione stabilendosi giorno, ora e sede dell'adunanza. In caso di seduta infruttuosa, l'avviso di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

3. Quando l'avviso di seconda convocazione non è contemplato in quello di prima convocazione e nei casi di rinnovo dell'avviso di cui al precedente comma, esso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della seduta e deve osservare le modalità di cui all'articolo precedente.

4. Durante la seduta di seconda convocazione non possono essere trattati oggetti diversi da quelli inseriti nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione. Nondimeno, può essere indetta per discutere su oggetti rimasti da trattare nella seduta durante la quale sia venuto meno il numero legale per poter validamente deliberare.

5. Qualora anche la seduta di seconda convocazione risulti infruttuosa, la convocazione della seduta successiva deve avvenire nelle forme ordinarie. Tuttavia, se l'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione non sia esaurito e venga rinviata la trattazione degli argomenti residui, le sedute successive in cui sono trattati tali oggetti possono essere considerate di seconda convocazione.

6. La seduta di seconda convocazione è definita dall'articolo 38, comma 3, dello statuto.

Note all'art. 43:

- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, dello statuto:

<< 3. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto

all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.>>

Capo III Sedute

Art. 44

Partecipazione alle sedute di altri soggetti

1. Gli Assessori provinciali, anche se non fanno parte del Consiglio, partecipano alle sedute con diritto di parlare ogni volta che lo richiedono. Inoltre, hanno l'obbligo di assicurare la presenza quando vengano trattati argomenti riferiti alle materie loro delegate.

2. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Presidente della Provincia o della Conferenza dei Capigruppo, può invitare alla seduta il Difensore civico, il Direttore Generale e i Dirigenti affinché diano informazioni o effettuino relazioni concernenti gli argomenti posti in discussione.

3. Possono, altresì, essere invitati consulenti e professionisti ai quali siano stati conferiti incarichi di studio o di progettazione per conto della Provincia nonché i rappresentanti della Provincia in enti, aziende o società partecipati o controllati per fornire informazioni o chiarimenti in merito a questioni da trattare in Consiglio.

4. Alle sedute consiliari sono invitati sempre i Revisori dei conti che, in relazione agli argomenti di natura finanziaria e contabile, effettuano, ove richiesti, relazioni o forniscono spiegazioni in merito alla propria attività.

Art. 45

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dall'articolo successivo.

2. La pubblicità dei lavori, nella forma delle riprese televisive e delle diffusioni radiofoniche, anche in diretta, è disposta dal Presidente del Consiglio. Alla stampa sono destinati appositi spazi.

3. Nessuna persona estranea al Consiglio provinciale può sotto alcun pretesto introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri senza autorizzazione.

4. Il pubblico può assistere alle adunanze consiliari in apposite tribune. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune devono assumere un contegno corretto ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. La persona o le persone che turbassero il regolare svolgimento dei lavori sono fatte allontanare su ordine del Presidente del Consiglio. Qualora i provvedimenti di allontanamento risultassero inefficaci ovvero si verificassero tumulti, il Presidente del Consiglio può disporre, oltre alle misure previste dall'art. 52, comma 2, la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Note all'art. 45:

- Si riporta il testo dell'art.52, comma 2, del Testo Unico:
<< 2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141.>>

Art. 46

Sedute segrete

1. Il Consiglio provinciale può riunirsi in seduta segreta quando vengano in rilievo questioni concernenti persone e in tutti i casi in cui è tenuto a fare apprezzamenti o ad esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità e sugli atti di una persona.
2. La seduta pubblica può trasformarsi in seduta segreta quando ne facciano richiesta il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio o un Consigliere provinciale. Il passaggio alla seduta segreta è deliberato, senza discussione, dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. In caso di seduta segreta restano in aula soltanto i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario Generale e il dirigente del C.d.R. Organi consiliari. Tali soggetti sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. Il verbale deve contenere menzione della segretezza della seduta.
5. Le operazioni di voto, anche se concernenti questioni trattate in seduta segreta, si effettuano sempre in seduta pubblica.

Art. 47

Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti

1. Il Consiglio provinciale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in seduta straordinaria negli altri casi.
2. Il Consiglio provinciale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria la convocazione immediata della seduta. La richiesta di convocazione d'urgenza può essere formulata dal Presidente della Provincia o da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art. 48

Consiglio provinciale aperto e congiunto

1. Il Consiglio provinciale aperto è uno strumento di consultazione democratica della popolazione provinciale su importanti questioni di carattere sociale, economico, ambientale e culturale che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. Durante le sedute del Consiglio aperto sono ammessi interventi, interrogazioni ed interpellanze

dei cittadini della Provincia o di rappresentanti di enti e associazioni che siano correlati alla tematica posta all'esame dell'adunanza. Possono essere invitati parlamentari europei, nazionali e regionali nonché Presidenti di Provincia e Sindaci.

2. Qualora ricorrano particolari motivi di opportunità o sia necessario l'esame contestuale di determinati argomenti, il Consiglio provinciale può essere convocato e può svolgersi congiuntamente ad altri Consigli provinciali o comunali.

3. Alle modalità e ai termini di convocazione del Consiglio provinciale aperto e congiunto, che possono svolgersi anche in sede diversa da quella istituzionale, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo II, del presente regolamento. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente regolamento in materia di organizzazione e svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 49

Validità delle sedute

1. Salva diversa disposizione di legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, dello statuto, e ferma restando la previsione dell'articolo 55, la seduta in prima convocazione è valida quando interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati e, in seconda convocazione, quando consti la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento, nel numero stabilito nel precedente comma per la validità delle adunanze non devono computarsi i Consiglieri tenuti all'astensione obbligatoria e quelli che si sono allontanati dall'aula. Si considerano presenti i Consiglieri che dichiarano di astenersi in relazione ad una determinata votazione.

Note all'art. 49:

- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 2, dello statuto:
<< 2. Il Consiglio provinciale non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi sia la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Nel numero fissato per la validità delle adunanze non si computa il Presidente della Provincia.>>

Art. 50

Verifica del numero legale

1. Per accertare la validità della seduta il Presidente del Consiglio dispone l'appello.

2. L'appello nominale viene eseguito dal Segretario Generale non oltre sessanta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione. Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta; in caso contrario, dichiara deserta la seduta.

3. Nel corso della seduta la verifica del numero legale può essere chiesta, prima che si proceda alla votazione, da qualsiasi Consigliere o dal Segretario Generale ovvero può essere disposta autonomamente dal Presidente del Consiglio. Se, all'esito dell'appello, dovesse risultare la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio dispone che si attenda per un

massimo di dieci minuti trascorsi i quali si procede ad un nuovo appello. Qualora in seguito al secondo appello sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti rimasti da trattare. I Consiglieri richiedenti la verifica sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

4. I Consiglieri che entrano nel corso della seduta o che si allontanano, definitivamente o temporaneamente, dall'aula sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale.

5. Nel caso di seduta deserta, nel verbale, che è comunque redatto, devono essere sempre indicati i nomi dei Consiglieri intervenuti e di quelli assenti.

6. La sussistenza del numero legale nelle sedute è necessaria solo per l'adozione delle deliberazioni.

Art. 51

Ordine e polizia delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio sovrintende all'ordine delle sedute avvalendosi, se necessario, della polizia provinciale e, nei casi più gravi, della forza pubblica.

2. Quando si verificano tumulti o disordini nell'aula e risultano vani i richiami all'ordine del Presidente del Consiglio, questi sospende la seduta per un dato tempo oppure, in caso ravvisi l'insussistenza di una possibilità di ripresa dei lavori, la scioglie. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato, con lo stesso ordine del giorno, per il giorno successivo non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata sciolta.

3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, possono accedere all'aula consiliare o nel luogo dove si riuniscono le Commissioni consiliari solo su ordine del Presidente del Consiglio e, in ogni caso, dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Capo IV Discussione

Art. 52

Articolazione della discussione

1. La seduta consiliare si apre con eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Provincia.

2. Il Presidente del Consiglio può autorizzare comunicazioni degli Assessori e dei Consiglieri. Può effettuare, in qualunque momento della seduta, comunicazioni su fatti di particolare importanza sopravvenuti o di cui abbia avuto conoscenza nel corso della seduta.

3. Le comunicazioni non possono superare i quindici minuti. Il dibattito sulle comunicazioni può aprirsi solo quando lo consente il Presidente del Consiglio.

4. Dopo le comunicazioni, i lavori del Consiglio provinciale proseguono rispettando l'ordine seguente:

- a. approvazione del verbale della seduta precedente;
- b. interventi su argomenti di interesse generale;

- c. interrogazioni e interpellanze;
- d. mozioni;
- e. esame e votazione delle proposte di deliberazione.

5. Le inversioni dell'ordine dei lavori possono essere proposte dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia o da un Capogruppo consiliare.

6. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la stessa è approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti e la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento, se richiesto, di non più di un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 53

Relazione illustrativa degli argomenti

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato con relazione del presentatore.

2. La relazione illustrativa degli argomenti oggetto di discussione è svolta dal Presidente del Consiglio o, su suo invito, dal Presidente della Provincia, da un Assessore o da un Consigliere. Quando vengono in rilievo particolari tematiche o materie richiedenti approfondimenti tecnici o specialistici il Presidente del Consiglio può autorizzare relazioni di soggetti esterni espressamente invitati.

3. La relazione illustrativa sulle proposte di deliberazione è effettuata dall'Assessore delegato alla materia oggetto della proposta o, qualora lo ritenga opportuno, dal Presidente della Provincia. Nei casi di assenza dell'Assessore al ramo, del Presidente o del Vicepresidente della Provincia la relazione viene illustrata dal Presidente del Consiglio.

4. La relazione illustrativa delle proposte di deliberazione non può eccedere i venti minuti; negli altri casi, invece, essa non può superare i quindici minuti.

Art. 54

Disciplina degli interventi

1. Nessuno può prendere la parola nel Consiglio provinciale senza il permesso del Presidente del Consiglio.

2. Terminata l'esposizione della relazione illustrativa, i Consiglieri che intendono parlare devono comunicarlo al Presidente del Consiglio che concede loro la parola secondo l'ordine d'iscrizione. E' consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri purchè venga comunicato al Presidente del Consiglio. Se un Consigliere chiamato ad intervenire non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Gli oratori effettuano gli interventi dal loro banco e rivolti al Presidente del Consiglio. Non sono ammesse interruzioni degli altri Consiglieri nel corso degli interventi ad eccezione del Presidente del Consiglio.

3. Hanno la precedenza di intervento nella discussione, rispetto agli oratori iscritti, coloro che chiedono la parola per mozione d'ordine, per questione pregiudiziale o sospensiva e per fatto personale.

4. Salvo termini diversi previsti dal presente regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i quindici minuti. Trascorso tale termine, il Presidente del Consiglio, dopo aver invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad una seduta successiva.

5. Salvo i casi di dichiarazione di voto, di fatto personale, di richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori nonché il caso di questione pregiudiziale o sospensiva sollevata prima dell'inizio della discussione, ciascun oratore può intervenire una sola volta durante il dibattito riguardante il medesimo argomento. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di intervenire in qualsiasi momento durante la discussione per fornire chiarimenti, richiedere informazioni o formulare osservazioni. Il Presidente della Provincia può sempre chiedere la parola nel corso della discussione.

6. I Consiglieri, nei loro interventi, devono attenersi strettamente alle questioni poste in discussione. Qualora se ne discostino, il Presidente del Consiglio, dopo averli richiamati due volte, può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola. I Consiglieri devono altresì esprimersi in maniera continente e corretta. Se pronunciano parole sconvenienti oppure turbano con il loro comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio, dopo averli inutilmente richiamati per due volte ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, può ordinare l'allontanamento dall'aula per il resto della seduta. Il Consigliere espulso che si rifiuti di allontanarsi dall'aula è considerato assente ad ogni effetto.

7. Esauriti gli interventi, al relatore è concessa facoltà di replica al termine della quale il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione. La replica non può eccedere i dieci minuti.

8. Il termine previsto dal comma 4 è raddoppiato per la discussione sulle mozioni di sfiducia e sulle linee programmatiche esposte dal Presidente della Provincia. Nei casi di particolare importanza degli argomenti posti in discussione, il Presidente del Consiglio può autorizzare interventi eccedenti la durata indicata al comma 4.

9. La disciplina di cui ai commi precedenti si applica, ove compatibile, anche agli interventi degli Assessori e dei soggetti esterni.

Art. 55

Fatto personale

1. Ogni Consigliere può sempre intervenire nella discussione quando ricorre un fatto personale.

2. Costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse in precedenti interventi. In

tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consiste il fatto personale. Il Presidente del Consiglio, valutata la richiesta, decide se ricorrono i presupposti del fatto personale e, ove ritenga che sussistano, concede senz'altro la parola al Consigliere; in caso contrario la nega. Se il Consigliere insiste nella richiesta, decide la maggioranza dei Consiglieri presenti per alzata di mano.

3. Al Consigliere che interviene per fatto personale possono replicare solo i Consiglieri o il Consigliere interpellati.

4. L'intervento per fatto personale e la conseguente replica non possono superare i dieci minuti ciascuno.

Art. 56

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale è posta quando si ritiene che un dato argomento non debba discutersi; quella sospensiva quando la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da un singolo Consigliere prima che abbia inizio la discussione dell'argomento cui si riferiscono. Nel caso vengano proposte durante la discussione, le proposte devono essere sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri presenti.

3. Le questioni suddette, quando sono proposte prima della discussione, sono dibattute e sottoposte a votazione subito dopo la relazione illustrativa dell'argomento rispetto al quale sono sollevate; quando sono proposte nel corso della discussione, sono trattate e votate al termine della stessa. In quest'ultimo caso, uno solo dei proponenti ha la facoltà di illustrare la questione. Gli interventi di chi pone le questioni pregiudiziali e sospensive non possono eccedere i dieci minuti. Al dibattito sulle questioni si applica la disciplina dell'art. 56 del presente regolamento. La replica di chi pone la questione non può superare i cinque minuti.

4. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono approvate quando ricevono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Capo V

Atti di indirizzo, di controllo e di informazione

Art. 57

Sedute di confronto

1. La Provincia di Salerno si propone di perseguire la trasparenza nell'azione politico - amministrativa dell'esecutivo e di garantire il compiuto esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio.

2. A tal fine, due sedute di Consiglio provinciale, di norma il primo ed il terzo lunedì di ogni mese, sono dedicate al confronto tra i due organi attraverso lo svolgimento di interrogazioni, anche a risposta immediata, e di interpellanze.

3. Per la validità di tali adunanze è richiesto

l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza tener conto, a tal fine, della presenza del Presidente della Provincia.

4. L'ordine dei lavori delle presenti sedute è il seguente:

- a) interrogazioni a risposta immediata;
- b) interrogazioni;
- c) interpellanze.

Art. 58

Interrogazioni a risposta immediata

1. Con la cadenza bimensile descritta all'articolo precedente, la prima parte di ogni seduta destinata al confronto con l'esecutivo è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dal Presidente sulla base delle richieste pervenute.

2. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il Presidente della Provincia o il Vicepresidente ovvero l'Assessore competente per materia, per non più di cinque minuti.

3. Un Consigliere per ciascun Gruppo consiliare, può, per non più di due minuti, formulare interrogazioni all'esecutivo. L'intervento deve consistere in una pura e semplice domanda senza alcun commento. Nel caso in cui un Gruppo consiliare sia costituito da più di tre componenti, analoga facoltà è concessa anche ad un altro Consigliere.

4. Il testo dell'intervento è depositato presso il C.d.R. Organi Consiliari entro le ore dodici del giorno prima dell'adunanza.

5. Il Presidente alterna le domande di Consiglieri della maggioranza con quelle di Consiglieri delle minoranze.

6. Il componente della Giunta interrogato risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di due minuti dichiarando la propria soddisfazione o insoddisfazione in relazione alla risposta.

7. Qualora il Presidente della Provincia o l'Assessore dichiarasse di non poter rispondere all'istanza ovvero fosse impossibilitato a farlo, questa, a richiesta del richiedente, può trasformarsi in interrogazione o interpellanza da inserire nell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

8. Gli Assessori interessati sono tenuti a partecipare alle sedute di confronto. Al verificarsi di mancate partecipazioni a tre di tali sedute consecutive può conseguire, se richiesta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, l'immediata presentazione di una mozione tesa a censurare il comportamento dell'Assessore inadempiente. La proposta viene messa in discussione la prima riunione in sede deliberante successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio segreto per chiamata e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

9. Il Presidente del Consiglio può disporre la trasmissione televisiva delle sedute di confronto.

Art. 59

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono in domande, rivolte per iscritto, dai Consiglieri al Presidente della Provincia per avere notizie circa la veridicità o meno di una determinata circostanza o se alcuna informazione su taluni fatti sia pervenuta alla Giunta, se l'informazione sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

2. L'interrogazione deve consistere in una sola domanda che va formulata in maniera chiara e concisa su un argomento di rilevanza generale, caratterizzato da urgenza o particolare attualità politica.

Art. 60

Interpellanze

1. Le interpellanze consistono in domande scritte, rivolte dai Consiglieri al Presidente della Provincia, per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta, di quella della Giunta o di singoli Assessori, in relazione a questioni che riguardino aspetti della loro attività politica.

Art. 61

Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere presentate anche da un solo Consigliere; devono essere poste all'ordine del giorno e discusse in Consiglio nella prima seduta ad esse riservata successiva alla data di presentazione. Esse, qualora riferite a questioni urgenti, possono anche essere presentate immediatamente prima della seduta consiliare.

2. Le richieste con le quali si intendono formulare mozioni, interrogazioni ed interpellanze, corredate del relativo testo, devono essere trasmesse al Presidente del Consiglio almeno due giorni prima della seduta consiliare, nel caso in cui se ne chieda l'iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio; immediatamente prima dell'apertura della seduta, qualora ritenute urgenti. La valutazione dell'urgenza spetta al Presidente del Consiglio che, nel caso la ravvisi, ne autorizza la formulazione; qualora la neghi, ne dispone l'iscrizione nell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. La richiesta può essere corredata dall'indicazione di voler ottenere risposta scritta.

3. Qualora iscritte all'ordine del giorno, il testo delle mozioni, delle interrogazioni e delle interpellanze deve essere distribuito ai Consiglieri; se richieste prima della seduta, il relativo testo, dopo la lettura, deve essere acquisito agli atti dal Segretario generale.

4. Un Consigliere per ciascun Gruppo consiliare può esporre alternativamente una interrogazione, una interpellanza o una mozione. Nel caso in cui un Gruppo consiliare sia costituito da più di tre componenti, e siano state formulate richieste di iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno, analoga facoltà è concessa anche ad un altro Consigliere.

5. Il Presidente può disporre, discrezionalmente, che mozioni, interrogazioni ed interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate, e riformulate in proposte per essere sottoposte al Consiglio in seduta deliberante.

6. Lo svolgimento delle mozioni, delle interrogazioni e delle interpellanze deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi all'esposizione delle linee programmatiche, all'approvazione del bilancio e alla relazione sull'attività svolta dalla Commissione di controllo e di garanzia. Chi ha presentato una mozione, un'interrogazione o una interpellanza ha il diritto di illustrarla per non più di dieci minuti e, dopo la risposta, ha a disposizione due minuti per esporre le ragioni della soddisfazione o insoddisfazione. Il Presidente del Consiglio può concedere maggior tempo qualora la questione rivesta eccezionale rilevanza politica.

7. Lo svolgimento di mozioni, interrogazioni ed interpellanze può dar luogo a dibattito soltanto quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri presenti. L'eventuale discussione è comunque successiva all'intervento di replica.

8. A condizione che gli argomenti vengano trattati nell'ordine previsto nell'avviso di convocazione, qualora i presentatori di mozioni, interpellanze ed interrogazioni, giunto il momento della loro trattazione, siano assenti senza giustificato motivo, queste sono ritirate dall'ordine del giorno e riceveranno risposta scritta, entro trenta giorni. Qualora, invece, esse siano sottoscritte da più Consiglieri e uno di essi sia presente, la risposta viene comunque data.

9. Nel caso in cui le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni siano presentate da più Consiglieri, l'illustrazione e le eventuali repliche, ove previste, spettano a uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

10. Le risposte alle mozioni, alle interrogazioni e alle interpellanze sono date dal Presidente della Provincia o da un Assessore da lui delegato. Le risposte possono essere orali o scritte, a seconda della richiesta dei dichiaranti. Il Presidente della Provincia, o l'Assessore delegato, può sempre affermare di non rispondere o di voler differire la risposta, illustrandone i motivi. Nel caso di differimento, la risposta deve essere fornita nella seduta successiva del Consiglio. Qualora la mozione, l'interrogazione o l'interpellanza non sia iscritta all'ordine del giorno, il Presidente della Provincia, qualora lo ritenga possibile, può fornire risposta immediata; in mancanza, la risposta deve avvenire nella successiva adunanza consiliare. Fermo restando quanto previsto nell'ultimo periodo del precedente comma 6, gli interventi di risposta non possono eccedere i dieci minuti.

11. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà, decorse due ore dall'inizio della parte della seduta dedicata alle iniziative descritte nel presente articolo ed agli interventi indicati al successivo articolo 64, di sospendere la relativa trattazione e di disporre la prosecuzione in successiva riunione.

Art. 62 Mozioni d'ordine

1. Le mozioni d'ordine consistono nel richiamo alla legge, allo statuto o al regolamento in relazione al rispetto dell'ordine dei lavori e alle modalità con le quali si svolge la discussione e si intende procedere alla votazione.

2. Le mozioni d'ordine sono proponibili, anche da un solo Consigliere, in qualsiasi momento della seduta che viene sospesa sino al momento della loro definizione. Esse non danno luogo a dibattito. Il Presidente del Consiglio, accertatane la plausibilità, la sottopone al voto del Consiglio che si esprime a maggioranza dei presenti.

Art. 63 Mozioni

1. Le mozioni consistono in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, sottoposto all'esame del Consiglio al fine di promuovere una deliberazione su un determinato argomento.

2. Le mozioni possono essere semplici o di sfiducia.

3. Le mozioni semplici sono atti di impulso politico-amministrativo con i quali i Consiglieri:

a) promuovono o sollecitano un'attività del Presidente della Provincia, della Giunta o di singoli Assessori;

b) chiedono al Consiglio di esprimere posizioni o giudizi su determinate questioni;

c) chiedono adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio, dei Gruppi consiliari o di singoli Consiglieri.

4. Le mozioni, nei casi di cui alle lettere b) e c) possono anche essere presentate dalle Commissioni consiliari, dal Presidente della Provincia e dai singoli Assessori.

5. Le mozioni di sfiducia sono disciplinate dall'art. 52 del Testo Unico e dall'art. 29 dello statuto provinciale, ferma restando la diversa previsione dell'articolo 9 del presente regolamento.

Note all'art. 63:

- Si riporta il testo dell'art. 52 del Testo unico:

<< 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141.>>

- Si riporta il testo dell'art. 29 dello statuto:

<< 1. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta provinciale non

comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.>>

Art. 64

Interventi su argomenti di interesse generale

1. Un Consigliere di ogni Gruppo consiliare può richiamare l'attenzione del Presidente della Provincia o degli Assessori su argomenti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale.
2. All'esame di tali argomenti è dedicata non più di un'ora e gli interventi non possono superare la durata di cinque minuti. Per essi non è prevista singola replica. Al termine il Presidente della Provincia, ovvero un rappresentante dell'esecutivo, ha facoltà di svolgere un unico intervento, della durata massima di dieci minuti.
3. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i Gruppi.

Capo VI Procedimento deliberativo

Art. 65

Poteri di iniziativa

1. Hanno potere di iniziativa sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio provinciale i seguenti soggetti:
 - a. il Presidente della Provincia;
 - b. la Giunta provinciale;
 - c. le Commissioni consiliari permanenti;
 - d. ciascun Consigliere provinciale;
 - e. cinque Consigli comunali della Provincia;
 - f. due Consigli di Comunità montana;
 - g. diecimila elettori.
2. Le approvazioni del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale, del rendiconto, nonché dei piani e dei programmi generali e settoriali sono proposte dalla Giunta provinciale.
3. Le procedure per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti di cui ai punti "e", "f" e "g" del comma 1 del precedente articolo, sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento sulla partecipazione. Espletate le procedure di presentazione, tali proposte sono comunque inviate alla competente Commissione consiliare permanente.
4. Le proposte presentate dai soggetti di cui ai punti "a", "b" e "d" del comma 1 del precedente articolo sono indirizzate al Presidente del Consiglio il quale le trasmette al Presidente della competente Commissione consiliare permanente.

Art. 66

Istruttoria delle proposte

1. Ogni proposta di deliberazione, se necessario corredata dei pareri di regolarità tecnica e, laddove occorra, contabile, è depositata presso il Servizio Organi Consiliari a cura del Dirigente competente.
2. E' compito del predetto C.d.R. acquisire, su tutte le proposte, il parere preventivo della competente Commissione consiliare permanente. Si prescinde dal parere preventivo nel caso di proposte di deliberazione presentate in Consiglio su iniziativa della Commissione consiliare competente in materia. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione. In casi di urgenza, il predetto termine è ridotto a cinque giorni. Qualora sulla stessa proposta di deliberazione sia necessaria l'acquisizione del parere di altra Commissione consiliare, questa si esprimerà entro lo stesso termine di dieci giorni. Il segretario della Commissione è tenuto a trasmettere il richiesto parere entro il giorno successivo alla seduta in cui lo stesso è stato reso al C.d.R. Organi Consiliari.
3. I termini previsti nei commi precedenti sono improrogabili. Qualora la Commissione consiliare permanente non si esprima entro i suindicati termini, la proposta di deliberazione viene esaminata dal Consiglio senza il parere preventivo.
4. Nel caso in cui dall'esame svolto dalla Commissione emerga la volontà di rettificare la proposta di deliberazione, trova applicazione quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 68.
5. Terminata la fase istruttoria, la proposta può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio
6. La proposta di deliberazione non può essere discussa in Consiglio se manca il parere preventivo della competente commissione consiliare e non ricorra l'ipotesi di cui al precedente comma 3.
7. Il parere preventivo espresso dalla Commissione consiliare è allegato all'atto deliberativo cui si riferisce.

Art. 67

Esame delle proposte in Consiglio

1. Effettuati gli adempimenti istruttori, le proposte di deliberazione sono sottoposte all'esame del Consiglio seguendo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.
2. La relazione illustrativa delle proposte di deliberazione è disciplinata dall'articolo 55 del presente regolamento. Gli interventi sulle proposte di deliberazione sono regolamentati dall'articolo 56 del presente regolamento.
3. Il Consiglio può rinviare alla Commissione competente la proposta di deliberazione rispetto alla quale si renda necessaria un'ulteriore valutazione. La Commissione riferisce entro il termine stabilito dal Consiglio.

Art. 68

Emendamenti e sotto-emendamenti alle proposte di deliberazione

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare emendamenti e sotto-emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio provinciale.

2. Gli emendamenti consistono in aggiunte, modificazioni, parziali sostituzioni o soppressioni del contenuto della proposta di deliberazione. Essi sono presentati, in forma scritta e non oltre il giorno precedente a quello stabilito per la seduta, al Presidente del Consiglio che li trasmette immediatamente al C.d.R. Organi Consiliari per la relativa istruttoria e, in particolare, per l'acquisizione delle valutazioni dei Dirigenti che hanno espresso i pareri di regolarità tecnica e, se richiesta, contabile sulla proposta di deliberazione.

3. Gli emendamenti che comportino variazioni di portata limitata al corpo della deliberazione possono essere presentati, sempre con richiesta scritta, al Presidente del Consiglio, anche durante l'esame della proposta. È consentito a ogni Consigliere di presentare più emendamenti, di modificarli o ritirarli fino a quando la discussione non sia chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere. Il Presidente del Consiglio respinge gli emendamenti che contengano frasi offensive o sconvenienti o che non risultino attinenti alla proposta di deliberazione cui si riferiscono.

4. Il Segretario generale, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime, altresì, il parere sulla ammissibilità degli emendamenti presentati nel corso della seduta e valuta l'esigenza che su di essi siano resi i necessari elementi di valutazione. In tali casi, ove non sia possibile acquisire seduta stante i suddetti pareri, il Presidente del Consiglio dispone che la trattazione della relativa proposta di deliberazione venga rinviata alla seduta successiva.

5. I Consiglieri hanno, inoltre, facoltà di presentare sotto-emendamenti, che consistono in proposte di modificazione di emendamenti già presentati. Ai sotto-emendamenti si applica, ove compatibile, la disciplina dei commi precedenti.

6. Sia per gli emendamenti che per i sotto-emendamenti è prevista la facoltà d'illustrazione da parte del proponente. La relazione illustrativa non può superare i dieci minuti. Gli interventi dei singoli Consiglieri non possono superare i cinque minuti. La replica del relatore è contenuta in cinque minuti. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di unificare la discussione e la votazione sugli emendamenti e i sotto-emendamenti che risultassero sostanzialmente simili.

7. Ogni emendamento e sotto-emendamento proposto dà luogo ad una votazione separata. Sono sottoposti a votazione prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e sostitutivi. La votazione finale è effettuata sul testo della proposta risultante dagli emendamenti e sotto-emendamenti approvati.

8. Per gli emendamenti e i sotto-emendamenti concernenti il bilancio di previsione si applica la disciplina prevista dal regolamento di contabilità.

Art. 69

Validità delle deliberazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 47, le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sono adottate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza speciale.

2. Ai fini del comma 1, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Non è ammessa la facoltà di delegare l'esercizio del diritto di voto.

3. Non può prendere parte alla votazione il Consigliere che entra in aula quando le operazioni di voto sono già iniziate; nondimeno, può partecipare al voto in caso di ripetizione della procedura di votazione.

4. I Consiglieri presenti che, prima dell'inizio delle operazioni di voto, abbiano dichiarato di astenersi sono comunque computati ai fini del numero legale per la validità della seduta.

5. Le procedure di votazione sono disciplinate dal capo successivo.

Capo VII

Votazione

Art. 70

Nomina degli scrutatori

1. Il Presidente del Consiglio, all'inizio di ogni seduta, nomina due scrutatori, di cui uno proveniente dai Gruppi di minoranza, che lo assistono durante le procedure relative alle votazioni che avvengono in forma segreta.

2. I Consiglieri nominati scrutatori non possono allontanarsi dall'aula durante le operazioni di voto. Nondimeno, qualora l'allontanamento fosse imposto da ragioni urgenti o necessitate, essi devono comunicarlo al Presidente del Consiglio che provvede alle relative sostituzioni.

Art. 71

Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio, prima di passare alla votazione, concede la parola ai Consiglieri per eventuali dichiarazioni di voto.

2. La dichiarazione di voto consiste in una succinta esposizione delle ragioni del voto e non può andare oltre i dieci minuti. Può essere esposta da un solo Consigliere per ogni gruppo e dai Consiglieri che manifestino l'intenzione di voler votare in maniera difforme dal proprio Gruppo.

3. Dopo le dichiarazioni di voto e nei casi di proposte di deliberazione, è concessa la facoltà ai relatori di essere sentiti. In tal caso, si riapre la discussione relativa all'oggetto della deliberazione. L'intervento di replica del relatore non può eccedere i cinque minuti. Terminata la discussione non è concessa un'ulteriore replica al relatore.

Art. 72

Tipologie e procedure di voto

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 45 dello statuto, le votazioni sono effettuate, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. La votazione in forma segreta avviene, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge e nelle ipotesi di nomine e designazioni, quando venga richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, anche su proposta di uno solo di essi, e si verta in materia di questioni o situazioni attinenti alle persone.
2. Le votazioni in forma palese avvengono per alzata di mano, per appello nominale o mediante sistema elettronico. Il Presidente del Consiglio, qualora la manifestazione di voto non avvenga per alzata di mano, indica, prima della votazione, con quale modalità essa viene effettuata.
3. In caso di voto per alzata di mano, il Presidente del Consiglio invita a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e, infine, gli astenuti.
4. Alle votazioni per appello nominale si ricorre nei casi previsti dalla legge o su proposta di un Consigliere. Qualora il Consigliere richiedente non è presente in aula quando si stia per procedere alla votazione, la proposta si intende ritirata.
5. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata nel momento in cui il Presidente del Consiglio dichiara la chiusura della discussione e, comunque, prima che egli abbia invitato i Consiglieri a votare per alzata di mano. Nel caso di concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.
6. Le votazioni in forma segreta avvengono a mezzo di schede o mediante sistema elettronico. Il Presidente del Consiglio indica, prima della votazione, con quale modalità essa viene effettuata. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle sono computate ai fini della determinazione del numero dei votanti. Il Presidente del Consiglio dispone la distruzione immediata delle schede valide su cui avviene l'indicazione di voto. Sulle schede contestate decide il Presidente del Consiglio che può chiedere il parere del Segretario Generale. Le schede nulle, le schede bianche e le schede contestate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, dal Segretario Generale e da almeno uno scrutatore e sono conservate per almeno un anno agli atti della Segreteria generale.
7. Ogni Consigliere può chiedere la controprova della votazione per alzata di mano o per appello nominale, purché ciò avvenga prima della proclamazione. Non è ammessa la richiesta di ulteriori controprove.
8. Ogni Consigliere può chiedere la ripetizione del voto nel caso in cui sia incorso in errore. Tale possibilità non è ammessa nel caso di voto a scrutinio segreto.
9. Quando si verificano irregolarità, il Presidente del Consiglio dispone l'annullamento della votazione e la sua immediata ripetizione. Allo stesso modo si procede quando il numero dei voti espressi risulti diverso da quello dei votanti.

10. Iniziata la votazione e fino al termine della stessa, con la proclamazione del relativo esito, nessun Consigliere può accedere all'aula o abbandonarla.

11. Iniziate le operazioni di voto, non è più concessa la parola sino alla proclamazione del risultato tranne nei casi in cui siano denunciate violazioni delle procedure di voto.

Note all'art. 72:

- Si riporta il testo dell'art. 45 dello statuto:

<< 1. Le votazioni hanno luogo, di norma, a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni concernenti questioni di persone. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni concernenti persone.

2. Le modalità di voto sono disciplinate dal regolamento.>>

Art. 73

Voto limitato e voto separato

1. Il voto limitato e il voto separato, ammessi nei soli casi previsti dalla legge, dallo statuto o da altri regolamenti dell'ente, costituiscono meccanismi di tutela della minoranza consiliare nelle votazioni in cui devono essere nominati i rappresentanti della Provincia presso enti, associazioni o altri organismi.
2. Le modalità di svolgimento delle operazioni di voto limitato e separato sono quelle previste dalla legge. In mancanza decide il Presidente del Consiglio.
3. In caso di sostituzione nel corso del mandato di un rappresentante che costituisce espressione della maggioranza o della minoranza consiliare, partecipano al voto, a seconda dei casi, i soli Consiglieri di maggioranza o di minoranza sia nel sistema del voto limitato che nel sistema del voto separato.

Art. 74

Computo e risultati della votazione

1. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente del Consiglio dichiara il risultato della votazione.
2. Il risultato della votazione è proclamato con questa formula <<il Consiglio approva>> o <<il Consiglio respinge>> ovvero, nel caso di nomine, <<il Consiglio nomina>>.
3. Nelle votazioni aventi ad oggetto le nomine di rappresentanti della Provincia in seno ad enti, associazioni od organismi vari, in caso di parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età.
4. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, quando una proposta ottenga la parità dei voti favorevoli e contrari e fuori dai casi di irregolarità della votazione, il Presidente del Consiglio dichiara l'infertilità della votazione e rimanda l'esame della proposta di deliberazione alla successiva seduta consiliare.

Art. 75

Modalità e ordine delle votazioni

1. La votazione avviene, di norma, sull'intera proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 7, del presente regolamento.

2. Si procede alla votazione per singoli articoli, commi, capitoli, o per parti separate della proposta di deliberazione, su richiesta anche di un solo Consigliere. Esaurita la votazione per parti separate si procede alla votazione sull'intera proposta di deliberazione.
3. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a. mozioni d'ordine;
 - b. questioni pregiudiziali e sospensive;
 - c. emendamenti;
 - d. sotto-emendamenti;
 - e. proposte di deliberazione;

Capo VIII Verbalizzazione

Art. 76

Segretario delle sedute

1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte, ai sensi di legge e di statuto, dal Segretario generale che, in caso di assenza o impedimenti, viene sostituito dal Vicesegretario generale. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni di segretario sono assunte da un Dirigente amministrativo designato dal Presidente della Provincia.
2. Nel corso della seduta, in caso di assenza temporanea o di impedimento del Segretario generale o di chi lo sostituisce, funge da segretario il Consigliere più giovane d'età.

Art. 77

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:
 - a. effettua l'appello nominale dei Consiglieri, su invito del Presidente del Consiglio;
 - b. svolge funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa alle sedute del Consiglio provinciale;
 - c. verifica e accerta, con il Presidente del Consiglio e gli scrutatori, gli esiti delle votazioni nonché la regolarità delle stesse;
 - d. cura la verbalizzazione delle sedute.
2. Il Segretario svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento in ordine al funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, nonché le altre funzioni che il Presidente della Provincia intende conferirgli, ai sensi di legge
3. Il Segretario, nell'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi del C.d.R. Organi consiliari.

Art. 78

Verbale delle adunanze

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico, redatto in forma scritta dal segretario, che documenta tutta l'attività del Consiglio provinciale.
2. Il verbale deve contenere:

- la data, il luogo, l'ora di apertura e quella di chiusura dell'adunanza;
 - gli estremi dell'atto di convocazione, nonché se la seduta è ordinaria, straordinaria, d'urgenza o segreta;
 - il nominativo di chi presiede la seduta;
 - chi svolge le funzioni di segretario;
 - i Consiglieri presenti e quelli che, benché assenti, abbiano fatto pervenire idonea giustificazione;
 - l'ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti inseriti nell'eventuale elenco aggiuntivo;
 - l'elenco dei presenti ad ogni singola votazione, con l'indicazione dei Consiglieri che si sono astenuti, per obbligo di legge o volontariamente, nonché di quelli che si sono allontanati dall'aula prima della votazione;
 - il tipo di votazione adottato;
 - l'indicazione dei nominativi degli scrutatori prescelti;
 - l'indicazione delle eventuali schede bianche o nulle o illeggibili o contestate e l'annotazione che le schede contestate o annullate o bianche sono state vidimate.
3. Il verbale deve assicurare, inoltre, il fedele resoconto della seduta consiliare e riportare i punti principali di ogni discussione, il testo integrale delle deliberazioni, il numero dei voti favorevoli e contrari e delle astensioni su ogni proposta, con l'indicazione dei Consiglieri che hanno votato a favore e di quelli che si sono astenuti ed i relativi Gruppi di appartenenza, ovvero se la deliberazione è stata assunta ad unanimità di voti..
 4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportati riferendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascuno di essi.
 5. Qualora si provveda alla registrazione su nastro magnetico o al resoconto stenografico dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto dal personale allo scopo incaricato, il quale dà allo stesso la forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile. Ogni Consigliere può chiedere copia della registrazione su nastro magnetico.
 6. I Consiglieri possono chiedere l'integrale iscrizione nel verbale dei propri interventi e dichiarazioni purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario generale prima che il Consigliere ne dia lettura in Consiglio.
 7. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio, e dal Segretario generale.
 8. Il verbale delle sedute viene depositato agli atti della Segreteria generale ed è messo a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto all'approvazione.
 9. All'inizio di ogni seduta, dopo le comunicazioni, il Presidente del Consiglio chiede ai Consiglieri se intendano proporre correzioni o modifiche al verbale depositato. Se nessuno si pronuncia il verbale si intende approvato all'unanimità. Quando un Consigliere lo richiede, il segretario provvede alla lettura della parte del verbale che si intende modificare. Nel formulare le

proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente del Consiglio interpella il Consiglio per conoscere se vi sono opposizioni alla modifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. In caso contrario sarà compito del segretario accertare la rispondenza tra quanto trascritto e la registrazione effettuata.

10. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79

Casi non disciplinati

1. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio provinciale, si verificassero situazioni non previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione in merito è rimessa al Presidente del Consiglio che la adotta sentito il parere del Segretario generale.

Art. 80

Abrogazione di norme

1. Il presente regolamento sostituisce e abroga tutte le precedenti regolamentazioni disciplinanti il funzionamento del Consiglio provinciale e delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 81

Conservazione

1. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, sarà inserito nella raccolta degli atti normativi della Provincia conservata presso la Segreteria generale.

Art. 82

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

ALLEGATO "A"

AL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PROSPETTO DEI TEMPI DI DISCUSSIONE

COMUNICAZIONI (articolo 53)

Illustrazione	15 minuti
---------------	-----------

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (articoli 55, 56 e 67)

Relazione illustrativa	20 minuti
Interventi	15 minuti
Replica del relatore	10 minuti
Illustrazione emendamenti e sotto-emendamenti	10 minuti
Interventi	5 minuti
Replica del relatore	5 minuti
Dichiarazioni di voto	10 minuti
Replica del relatore dopo le dichiarazioni di voto	5 minuti

ALTRI OGGETTI (Articolo 56)

Relazione illustrativa	15 minuti
Interventi	15 minuti
Replica del relatore	10 minuti
Dichiarazioni di voto	10 minuti

INTERVENTI PER FATTO PERSONALE (articolo 57)

Intervento	10 minuti
Replica	10 minuti

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE (articolo 58)

Intervento	10 minuti
Replica	5 minuti

RICHIESTE DI INFORMAZIONI SU FATTI D'ATTUALITA' (Articolo 60)

Domanda	5 minuti
Risposta	5 minuti
Dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione	1 minuto

MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE (Articoli 61, 62, 63 e 64)

Illustrazione	10 minuti
Risposta	10 minuti
Dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione	2 minuti

Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali

Preambolo

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa,

Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;

Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;

Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell'esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;

Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;

Persuasamente che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;

Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l'amministrazione;

Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;

Persuasamente che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l'importanza di questa ultima;

Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l'insieme dell'azione dell'eletto;

Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;

Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media;

Ribadendo infine che l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le

disposizioni pertinenti contenute in tal senso nella Carta europea dell'Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell'Autonomia regionale;

Prendendo in considerazione i testi in vigore all'interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l'integrità degli eletti locali e regionali:

TITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 - Definizione dell'eletto.

Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 2 - Definizione delle funzioni.

Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 - Oggetto del Codice.

L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 - Primato della legge e dell'interesse generale.

Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5 - Obiettivi dell'esercizio del mandato.

L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 - Esercizio del mandato.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III - OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 - Accesso alla funzione

Articolo 7 - Regole in materia di campagna elettorale.

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.

Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 8 - Clientelismo.

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio vantaggio.

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 10 - Conflitto d'interesse.

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 - Cumulo.

L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.

L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale.

L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 - Esercizio delle competenze discrezionali

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 - Divieto di corruzione

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria.

L'eletto s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 - Cessazione di funzioni

Articolo 15- Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni:

- in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV - MEZZI DI CONTROLLO

Capitolo 1 - Accesso alla carica

Articolo 16 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali.

Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 17 - Dichiarazione d'interessi

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Articolo 18 - Rispetto dei controlli interni ed esterni.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.

La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19 - Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Assunzione del personale

L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 - Rispetto della missione dell'amministrazione

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23 informazioni

L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dai mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII - INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24 -Diffusione del Codice presso gli eletti

L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 -Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.